



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15, legge n. 241/1990

### TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

### E

La Regione Abruzzo, C.F codice fiscale 80003170661, con sede in Via Leonardo da Vinci, 6, L'Aquila, rappresentata dal Componente della Giunta con deleghe alla Salute e Pari Opportunità, dott.sa Nicoletta Verì, e dal Direttore del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo, Dott. Claudio D'Amario;

### PREMESSE

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

finanziaria 2008)” che ha ridenominato l’Agenzia in “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”;

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia in data 23 giugno 2021, ed in particolare l’art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell’Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

**VISTO** il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289, con il quale viene data notizia dell’approvazione del citato Regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell’AGENAS;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

**CONSIDERATO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante: "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 1, comma 1, lettera c) stabilisce che l'Agenzia deve "assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

**TENUTO CONTO** altresì che il citato Statuto di AGENAS all'articolo 5 prevede che "(...) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati.";

**TENUTO CONTO** delle disposizioni di cui al Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare l'art. 1, comma 188, ai sensi del quale "Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”;

**VISTA** la Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”,

**VISTO** il Decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022 recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”,

**CONSIDERATO** che all’art. 4, comma 2 del DM 19 dicembre 2022, si stabilisce che “nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono tener conto dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), relativamente agli aspetti di competenza indicati agli Allegati A e B del presente decreto, avvalendosi, in particolare, dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità nonché delle rilevazioni del Programma nazionale esiti (PNE)”;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo ha approvato la Delibera di Giunta Regionale n. 500/2022, recante “Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni” con la quale rileva la necessità di superare il criterio della spesa storica sotteso agli attuali budget contrattuali relativi all’acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati, rideterminando i tetti di spesa, attraverso una chiara metodologia,



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**CONSIDERATO** che con la DGR n. 500/2022 è stato stabilito di istituire un gruppo tecnico, costituito dai referenti delle AA.SS.LL., dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) e dei competenti Servizi del Dipartimento Sanità, supportato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, da istituire e coordinare da parte del Dipartimento regionale ai fini dell’elaborazione di un documento tecnico per la definizione dei limiti massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori privati accreditati;

**VISTE** altresì le modifiche introdotte dall’intervenuta L. n. 118/2022 in materia di accordi contrattuali ex art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che comporterà la ridefinizione della disciplina regionale contenuta nella L.R. n. 32/2007 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con nota prot. 10866 del 22/11/2022 ha richiesto il supporto dell’Agenzia per lo sviluppo e l’introduzione di soluzioni innovative per il ridisegno dell’assistenza sanitaria delegata agli operatori del settore privato, con particolare riferimento alla definizione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale, al calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati;

**CONSIDERATO** che AGENAS ha una comprovata esperienza nell’ambito delle funzioni di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni;

**VISTO** l’art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

**VISTO** l’art. 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016, secondo cui “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”

**TENUTO CONTO** della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché delle deliberazioni ANAC (ex multis delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017; delibera ANAC n. 619 del 4 luglio 2018) nelle quali l’Autorità ha precisato che “un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”.

**TENUTO CONTO** che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra l'Agenzia e la Regione discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

**CONSIDERATO**, altresì, che le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano esclusivamente come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**RITENUTO** che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;

**CONSIDERATO** che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### Articolo 1

*(Premesse e allegati)*

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

### Articolo 2

*(Oggetto)*

1. Con il presente atto le parti si impegnano, anche mediante progetti di ricerca, a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività:
  - a) Adeguare la L.R. n. 32/2007 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private” alle disposizioni introdotte dal comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
  - b) Definire una metodologia finalizzata alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  - c) Definire una metodologia di calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, sulla base del fabbisogno regionale di cui al



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

*punto b).*

2. Le Parti potranno condividere ulteriori tematiche rispetto alle quali potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi della presente collaborazione.
3. La Regione si impegna a collaborare, fornendo all'AGENAS i dati di attività/produzione dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.
4. Le parti concordano che l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sarà disciplinata attraverso successivi piani attuativi di cui al successivo art. 5.

### Articolo 3

*(Durata, proroga, rinnovo e revisione)*

- 1 Il presente atto ha durata di 12 mesi decorrente dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse la convenzione stessa ed i risultati con esso raggiunti.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.

### Articolo 4

*(Compiti e responsabilità delle Parti)*





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo e del piano dettagliato delle attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti attuativi.

### Articolo 5

#### *(Modalità di realizzazione)*

1. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalle Parti attraverso l'impiego di risorse umane esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto, da rendersi anche presso le diverse sedi della Regione.
2. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi verranno istituiti appositi Gruppi di Lavoro tra le parti e con la partecipazione dei rappresentanti dell'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo.
3. Le Parti garantiscono che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
4. La Regione si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

5. L'AGENAS e la Regione potranno congiuntamente utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

### Articolo 6

*(oneri)*

1. 1. La presente collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, ad eccezione del contributo a titolo di ristoro delle spese sostenute di cui al presente articolo.

2. La Regione partecipa agli oneri derivanti dal presente atto sia con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo, sia riconoscendo ad Agenas un contributo massimo pari a euro 50.000,00 a titolo di ristoro dell'uso delle proprie risorse strumentali e delle relative risorse umane necessarie alla realizzazione del presente accordo.

3. Agenas partecipa agli oneri derivanti dal presente atto con proprie risorse umane e strumentali dedicate all'attività oggetto dell'accordo.

3. L'Agenzia provvede a inviare alla Regione un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia.

### Articolo 7

*(Collaborazioni esterne)*

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 2, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

### Articolo 8

#### *(Responsabili scientifici e referenti)*

1. L’Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo e responsabile del progetto il Dr. Marco Di Marco;
2. La Regione indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere .....
3. L’Agenzia e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, elaborano il piano attuativo delle attività e possono proporre eventuali modifiche al piano, anche successive, che saranno approvate dalle Parti mediante scambio di note.

### Articolo 9

#### *(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)*

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente accordo. Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

3. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è il legale rappresentante dell'AGENAS e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it).

Per la Regione il Titolare del Trattamento è il legale rappresentante Direttore Generale ed il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it).

### Articolo 10

#### (Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. ....

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Prof. Enrico Coscioni

(firmato con firma elettronica qualificata)

La Regione Abruzzo

Il Componente della Giunta con deleghe alla Salute e Pari Opportunità,

dott.ssa Nicoletta Verì

(firmato con firma elettronica qualificata)

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D' Amario

(firmato con firma elettronica qualificata)